

COMUNE DI GUBBIO
Provincia di Perugia

PIANO ATTUATIVO n. 02
Variante

MACROAREA DI PADULE STAZIONE

GRUPPO DI LAVORO

Geom. Umberto Battistelli

IL PROGETTISTA

Ing. Francesco Pes

Elab.

B

Oggetto

Norme Tecniche d'Attuazione

Data

Febbraio 2023

Scala

REGIONE DELL'UMBRIA

9011

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

11309

Prot.n. 10350

Perugia, 16 SET. 1977

OGGETTO: D.P.G.R. 15 settembre 1977, n. 827, relativo a: "Comune di Gubbio. Piano di lottizzazione area artigianale industriale in località Padule stazione".

Mila risanamento classificazione

Al Sindaco
del Comune di
G U B B I O

| | | |
|-------------------|----------|--------|
| CITTA' DI GUBBIO | | |
| CAT. 10 | CLAS. 19 | FAS. 1 |
| — 26. SET. 1977 — | | |
| PROT.N° 15294 | | |

Si invia per opportuna conoscenza, copia del decreto relativo all'oggetto, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Segreteria

[Handwritten signature]

ef



[Handwritten notes in blue ink]

pm/dp

16 SET. 1977



REGIONE DELL'UMBRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

15 settembre 1977, n. 827

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| CITTA' DI GUBBIO | | |
| CAT. | CLAS. | FASC. |
| — 26. SET. 1977 — | | |
| PROT.N° | | |

Comune di Gubbio. Piano di lottizzazione area artigiana
le industriale in località Padule stazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 765;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968 e 2 aprile 1968;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 11;

Visto il D.P.R. del 13 marzo 1964, di approvazione del
vigente P.R.G. di Gubbio e successive varianti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio
1977, n. 3020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale,
acquisiti i prescritti pareri e nella sussistenza di tutti
i requisiti di legge, si stabilisce di concedere il nulla-
osta all'autorizzazione del piano di lottizzazione in ogget-
to;

D E C R E T A :

E' concesso il nulla-osta all'autorizzazione della lot-
tizzazione dell'area artigianale-industriale sita in comu-
ne di Gubbio, località Padule stazione, di proprietà del
Comune, da attuare in conformità al progetto adottato dal
Comune stesso con l'atto deliberativo consiliare 13 aprile
1976, n. 181.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione.

Perugia, addì 15 settembre 1977

MARRI

Per copia conforme

16 SET. 1977

pm/dp



REGIONE DELL'UMBRIA



TIPI DI...
CLAS... FASC.

SOTTO COMMISSIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

(Legge Regionale 24.5.1974 n. 371 9/5/77 n.20)

SEZIONE DI PERUGIA

26. SET. 1977

OT.N°

DATA DEL 25/7/77 PARERE N. 8

OGGETTO: Comune di Gubbio - Lottizzazione area artigianale industriale in loc. Padule Stazione.-

Visto l'ordine del giorno in data 25/7/77

pratica n. 16

Udit o i Relatori

MONTELATIFICI

COCCIA

PREMESSO:

Il piano di lottizzazione in oggetto adottato dal Comune di Gubbio con delibera n.181 del 13/4/76 interessa l'area artigianale-industriale in loc. Padule, di proprietà comunale istituita con variante n.4 al P.R.G. adottata con delibera del Consiglio comunale n.136 del 9/7/73 e n.171 del 31/8/73, ed ampliata con successiva variante al P.R.G. adottata con delibera consiliare n.26 del 14/1/76.-

Esso impegna una superficie di circa 117.000 mq., retinata in planimetria, di cui circa 100.000 mq. sono occupati dai lotti artigianali, 10.000 mq. sono riservati a strade e piazzali interni, e 7.000 mq. (aree non numerate) costituiscono un'area di riserva di proprietà privata che verrà utilizzata successivamente, in aggiunta all'area compresa tra il confine orientale della superficie lottizzata e il fosso, non appena la Amm.ne Com.le ne avrà ottenuto la disponibilità.-

All'estremo dell'area sono stati lasciati liberi circa 15.000 mq., di cui 10.000 mq. per zona di rispetto stradale e parcheggio esterno, e i rimanenti 5.000 mq. per fascia di rispetto del torrente Colognola, da conservarsi e sistemarsi a verde.-

I lotti artigianali immediatamente utilizzabili, ripartiti secondo le domande pervenute all'Amm.ne sono 21.-

Il lotto n.6 è stato riservato per la costruzione di un posto di ristoro, al servizio dell'intera area artigianale.-

All'interno dell'area è stata prevista la realizzazione di due assi viari principali di attraversamento, della larghezza di m.10.000 che servono tutti i lotti, e di alcuni piazzali nei punti di incrocio, oltre alla realizzazione delle strade secondarie che serviranno successivamente la rimanente superficie non ancora lottizzata.-

Per quanto riguarda le altre opere di urbanizzazione, è prevista la realizzazione delle reti principali di adduzione dell'acqua e di smaltimento delle acque bianche e nere, la rete elettrica e la rete telefonica.-

La realizzazione all'interno di ogni lotto saranno attuate secondo quanto previsto dalle relative N.T.A. della variante n.4 al P.R.G...-

Con successiva delibera del 27/6/77 n.163 che fa parte integrante del progetto il Comune interessato ha provveduto a disciplinare la corrispondenza dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che faranno carico ai concessionari recependo il dettato della legge n.10 del 28/1/77.-

CONSIDERATO:

che in merito alla lottizzazione delle aree artigianali-industriali in loc. Padule Stazione non si ha nulla da eccepire tenendo conto che esso rispecchia la normativa e le previsioni delle vigenti N.T.A.;-

- che il progetto adottato dal Comune non dà luogo ad osservazioni sotto l'aspetto urbanistico;

- che in fase attuativa i concessionari dei lotti dovranno provvedere alle opere di urbanizzazione secondo il disposto della legge 10 del 28/1/77.

come predisposto dalla delibera del Consiglio Comunale n.163 del 27/

Tutto ciò premesso e considerato
La Sottocommissione è del parere

- che possa essere concessa alla lottizzazione nominata il richiesto
nulla-osta ai fini dell'attuazione della medesima a condizione che ve
ga rispettato anche il dettato della legge 10/5/76 n.319 relativa all
norme per inquinamento delle acque luride.-

IL SEGRETARIO
F.to PETRUZZI

~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXX~~

IL PRESIDENTE f.f.
~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
F.to ENZO COCCIA



per conformare
IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

am/lt

27/

esto
ne ve
a all

COMUNE DI GUBBIO

f.f.

x
A

VARIANTE N. 4 AL P.R.G. PER ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' ECONOMICHE E ZONE AGRICOLE

21 SET. 1973

IL SINDACO



Per copia conforme all'originale
Gubbio, li 28.11.73

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

A
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
A doz. Delib. Cons. Com. N. 136

del 9 LUG. 1973

A doz. Delib. Cons. Com. N. 171

del 31 AGO. 1973

COMUNE DI GUBBIO

VARIANTE N. 4 AL P.R.G. PER ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' ECONOMICHE E ZONE AGRICOLE.-

21 SET. 1973

Norme tecniche di attuazione-

TITOLO I - PARTE GENERALE

ART. 1

IL SINDACO*

Oggetto della presente variante del Comune di Gubbio per vincoli e per destinazione d'uso del suolo e degli edifici è la zonizzazione e la normativa per aree destinate ad attività economiche, così come è indicato nella corrispondente planimetria in scala 1:5000, e per zone agricole, con estensione a tutto il territorio comunale, il tutto nei modi precisati dalle presenti norme, che ne formano parte integrante e necessaria, secondo i disposti della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Per tutte le opere per le quali sia richiesta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, è obbligatoria la conformità alle prescrizioni ed ai vincoli di piano e stabiliti nei modi di cui agli articoli seguenti.

Al rispetto di tale obbligo sono tenute anche le opere eseguite da Enti Pubblici, non soggette ad autorizzazione, fatti salvi i disposti dell'art. 29 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 e dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n.765.

ART. 3

L'attuazione della variante avverrà mediante piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate nelle zone classificate industriali o artigianali dal P.R.G. o dalla variante stessa e per gli insediamenti agricoli aventi caratteri di complessi produttivi, o direttamente secondo le indicazioni e le prescrizioni di piano e delle presenti norme d'attuazione, nei modi specificati dagli articoli seguenti.

ART. 4

In tutte le zone non provviste di opere di urbanizzazione e che saranno attuate mediante piani di lottizzazione, sarà vietata qualunque costruzione, in attesa dell'approvazione del piano di lottizzazione del territorio occupato, redatto a cura delle persone o Enti interessati, che dovranno assumere preventivamente, mediante apposita convenzione, tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n.765.

La realizzazione di tali opere dovrà avvenire sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale e la loro agibilità sarà subordinata ai risultati del collaudo dello stesso Ufficio.

ART. 5

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale avvalersi dei poteri di cui agli artt. 18 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 e 26 della legge 22 ottobre 1971 n.865, per quanto riguarda l'espropriazione di aree a destinazione industriale, artigianale e agricola, per queste ultime solo nei casi in cui gli insediamenti abbiano carattere di complessi produttivi come è precisato dal precedente art. 3, secondo i disposti dell'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.-

IL SINDACO



-1 SET. 1973




TITOLO II - ZONIZZAZIONE

- 1 SET. 1973

ART. 6

La parte di territorio comunale interessata dalla presente variante è distinta nelle seguenti zone territoriali-omogenee:

- 1) Zone per attività economiche, previste dal P.R.G. e contraddistinte in cartografia con i relativi simboli, o istituite dalla variante, e indicate in legenda con il simbolo generico  divise in:
 - a) zone industriali
 - b) zone per l'artigianato, il grosso commercio e la piccola industria
- 2) Zone agricole.

Tutte le zone di cui al presente articolo si intendono a destinazione d'uso prescritta.

ART. 7

In tutte le zone di cui al precedente art. 6 vi è l'obbligo al rispetto delle prescrizioni di piano e delle presenti norme per quanto riguarda le destinazioni, la densità fabbricativa, la tipologia edilizia e di qualunque altra indicazione o prescrizione risultante dalla cartografia e dalle norme stesse.

E' fatto assoluto divieto a cambiamenti di destinazione di edifici o parti di edifici esistenti o in corso di costruzione, in difetto dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, anche quando si tratti di opere non soggette ad autorizzazione.

In nessun caso, comunque, potrà essere richiesta e concessa l'autorizzazione a cambiamenti di destinazione in senso contrastante con le prescrizioni di zona.

I - ZONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

ART. 8

Tutti gli edifici posti in zone classificate industriali o artigianali dal P.R.G. e dalla presente variante, ad ampliamento di stabilimenti esistenti o di nuova previsione, sono destinati esclusivamente ad impianti a carattere industriale o artigianale, con rigorosa esclusione di qualsiasi altro edificio che non sia strettamente pertinente all'attività dell'industria.

In tali zone sono ammesse abitazioni o destinazioni diverse esclusivamente nei casi, nella misura e secondo le prescrizioni di cui al seguente art. 14.

Al di fuori di queste zone non è consentita l'installazione di impianti a carattere industriale o artigianale di qualsiasi dimensione, tipo o carattere tecnologico, a titolo stabile o precario, secondo i disposti dell'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.

ART. 9

Zona per impianti industriali indicata in legenda:

con il simbolo



Destinazione - Questa zona è destinata esclusivamente alla installazione di grossi complessi produttivi, di qualunque tipo e carattere tecnologico, anche qualora comportino procedimenti lavorativi rumorosi o molesti, nei limiti della vigente normativa di legge in materia, che comunque l'Autorità Comunale si riserva di poter rendere più restrittiva, qualora se ne presenti, caso per caso, la necessità, per motivi generali e di carattere igienico.

Nella costruzione di questi impianti dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari, previsti dalla legge, atti ad evitare qualunque inquinamento o disturbo prodotti da esalazioni nocive o moleste e da scarichi in acque fluviali. Non sarà concessa l'autorizzazione all'entrata in funzione dell'impianto, in difetto di regolare approvazione da parte dell'Ufficio Sanitario comunale e dei Vigili del Fuoco.

Sarà inoltre richiesta una minima dotazione idrica di 50 lt. al giorno per ogni dipendente addetto all'industria, oltre al quantitativo eventualmente necessario al funzionamento dell'impianto ed ai sistemi di lavorazione.

Densità edilizia e rapporto di copertura -

Non è fissato alcun limite per la densità fondiaria, che sarà determinata in base alle esigenze funzionali e tecnologiche dell'impianto stesso.

Il lotto interessato dall'insediamento sarà così suddiviso: 5/10 della superficie per la costruzione dell'impianto, compresi tutti i locali accessori e gli annessi di cui al seguente art. 14, 2/10 da riservarsi a parcheggi e i rimanenti 3/10 per la formazione di strade interne, piazzali e sistemazioni a verde.

Altezze - L'altezza massima di zona è fissata nella misura di ml. 8.000.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare la costruzione di edifici di maggiore altezza, limitatamente alle parti riservate agli impianti tecnologici ed alle attrezzature relative ai processi di lavorazione, per comprovate esigenze di carattere tecnico.

Per canne fumarie, serbatoi, silos ed impianti simili non si fissa alcun limite di altezza.

Distanze - La distanza minima tra i fabbricati è fissata nella misura di ml. 15.00. Gli stessi dovranno distare ml. 7.50 dai confini del lotto.

Nei casi in cui il confine del lotto coincide con quello della zona classificata industriale, tale distanza dovrà essere di ml. 10.00 e lo spazio tra l'edificio e il confine sarà convenientemente sistemato a verde.

ART. 10

La zona indicata in legenda con il simbolo



è destinata esclusivamente alla installazione di impianti per la produzione e la lavorazione di manufatti in cemento ed affini.

ART. 11

Per l'impianto industriale esistente in località Ghigiano è consentita la possibilità di ampliamento, anche in più riprese successive, nell'area espressamente destinata a tale uso dalla presente variante e indicata in legenda con il simbolo  esclusivamente per impianti, esercizi ed attività affini a quelli dell'industria esistente.

ART. 12

Per gli insediamenti industriali di cui ai precedenti artt. 10 e 11 delle presenti norme si intendono valide tutte le prescrizioni e le indicazioni di cui agli artt. 9 e 14 delle norme stesse.

ART. 13


Zone per l'artigianato, il grosso commercio e la piccola industria indicati in planimetria con i relativi simboli del P.R.G.

Destinazione - In queste zone gli edifici dovranno essere destinati esclusivamente ad attività artigianali, piccole industrie ed al commercio all'ingrosso, con assoluta esclusione di impianti nocivi o molesti.

Densità edilizia e rapporto di copertura - Non è fissato alcun limite per la densità fondiaria, che si considera in funzione delle esigenze tecnologiche dell'impianto.

Il rapporto di copertura tra superficie dell'impianto e area del lotto è fissato nella misura di 4/10, che si ritengono comprensivi di tutti i locali accessori e gli annessi di cui al seguente art. 14. La rimanente parte sarà utilizzata nella quota di 6/10 per parcheggi interni, strade e piazzali, e negli altri 3/10 per sistemazioni a verde.

Altezze - L'altezza massima di zona è fissata nella misura di ml. 8.00.

Per la zona posta a valle dell'abitato di Padule-Stazione, classificata dalla variante come al presente articolo e indicata in legenda con il simbolo  è facoltà dell'Autorità Comunale concedere maggiori altezze esclusivamente per particolari strutture, come camini, silos e simili, fino ad un massimo di ml. 15.00, qualora la superficie complessiva di tali strutture, misurata sulla sezione di maggiore ampiezza, non superi, per ogni impianto produttivo, 1/10 della superficie coperta dell'impianto stesso, esclusi tutti i locali a diversa destinazione, ammessi dal seguente art. 14.

E' fatta salva altresì la facoltà dell'Autorità Co-

munale di porre particolari prescrizioni* e indicazioni circa l'ubicazione e le modalità costruttive di tali strutture, per comprovate esigenze di carattere paesistico e ambientale.

Distanze - Si prescrive la distanza minima di ml. 10.00 tra gli edifici e di ml. 5.00 di questi dai confini.

Qualora il confine del lotto coincida con il confine dell'area classificata come al presente articolo, la minima distanza da esso sarà di ml. 7.50 e lo spazio così risultante sarà convenientemente sistemato a verde.

ART. 14

Nell'ambito delle zone di cui agli artt. 9-10-11-13 delle presenti norme, classificate industriali o artigianali dal P.R.G. e dalla variante, è ammessa la costruzione di locali ad uso abitativo per la residenza del custode o dell'artigiano, nella misura di una abitazione per ogni complesso produttivo, ed in contiguità con lo stesso.

Tali costruzioni, qualora sorgano nelle adiacenze di impianti che producano esalazioni fastidiose, ma comunque contenute entro i limiti di legge, saranno poste in maniera tale, rispetto ai venti dominanti, da non esserne investite. A tal fine la loro agibilità dovrà essere accertata dall'Ufficio Sanitario comunale.

Nell'ambito delle stesse zone è consentita la costruzione di autorimesse, magazzini e simili, locali per mense, mostre ed attività affini, al servizio del pubblico e dei dipendenti dell'industria, e degli uffici della ditta.

ART. 15

Gli insediamenti nelle zone di cui ai precedenti artt. 9-10-11-13 delle presenti norme saranno attuati mediante piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare la realizzazione di singoli progetti, qualora questi dimostrino l'autosufficienza dei servizi necessari.

E' altresì facoltà della stessa Autorità Comunale avvalersi dei poteri di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per l'individuazione, nell'ambito di queste zone, di aree da espropriare ed urbanizzare, per la creazione di impianti produttivi di iniziativa comunale.

II - ZONE AGRICOLE

ART. 16

Destinazione - Queste zone sono destinate fondamentalmente alla coltivazione ed alla lavorazione dei prodotti del

suolo e dei loro derivanti ed all'allevamento del bestiame.

Sono adibite a diverse destinazioni d'uso esclusivamente le zone in essa ricadenti e indicate in cartografia con specifici simboli.

In dette sone è consentita esclusivamente la costruzione di complessi agricoli e produttivi legati ai prodotti del suolo ed ai derivati dell'attività di allevamento.

Attuazione - Questi edifici potranno essere costruiti in base a precise esigenze di carattere funzionale e dovranno comunque attenersi strettamente a tutte le norme igieniche in materia di costruzioni rurali, senza creare contrasto, con il loro inserimento, con l'ambiente circostante.

E' facoltà dell'autorità comunale di imporre caso per caso particolari norme e prescrizioni circa la collocazione e le modalità costruttive di detti impianti, qualora se ne presenti la necessità per particolari esigenze di carattere paesistico e ambientale.

Tali insediamenti potranno avvenire in base a singoli progetti o mediante lottizzazioni convenzionate in caso di complessi a carattere industriale o semi-industriale.

Densità e tipologia - La densità massima prescritta è di 0.10 mc./mq., di cui 0.03 mc./mq. per abitazioni.

Le abitazioni dovranno essere destinate esclusivamente a tale uso, con esclusione assoluta di qualsiasi altra utilizzazione. Non è consentito addossare ad esse o costruire in qualunque modo in contiguità magazzini, stalle, depositi e simili, che dovranno sorgere isolati ed alle distanze prescritte dal presente articolo.

Vi è consentita la costruzione e l'utilizzazione del piano seminterrato, ad uso di autorimessa o magazzino.

Per le costruzioni esistenti è facoltà dell'Autorità comunale autorizzare interventi tendenti a migliorare le condizioni di abitabilità ed ampliamenti per un volume pari ad un massimo del 20% del volume esistente, dal computo del quale saranno esclusi tutti i vani non abitabili, con massimo di 200 mc. concessi una sola volta, a prescindere dalla estensione del lotto.

Per tutti gli edifici ad uso abitativo esistenti per i quali si renda necessaria la demolizione totale o parziale per motivi di ordine statico e per pubblica o privata incolumità, potrà essere concessa da parte dell'Autorità comunale la licenza di ricostruzione per un volume pari a quello della parte o edificio demolito, con esclusione dei vani non abitabili, quali stalle, depositi e locali accessori, che non saranno computati ai fini del volume da ricostruire. Il nuovo edificio dovrà comunque



rispettare in tutte le sue parti i vincoli e le prescrizioni di cui al presente articolo.

Per i progetti provvisti di licenza edilizia o per gli edifici in corso di costruzione non potrà essere richiesta e concessa alcuna variante che tenda a cambiarne sostanzialmente la natura, l'impostazione ed il volume edificabile originariamente concesso.

Distanze - La distanza tra le fronti di tutti gli edifici non dovrà essere inferiore a ml. 10.00 e a ml. 5.00 tra questi e i confini.

I distacchi dai cigli stradali dovranno rispettare le disposizioni di cui al D.M. 1 aprile 1968 n.3518 .

III - PARTE FINALE E NORME TRANSITORIE

ART. 17

Costruzioni destinate a demolizione - Tutte le costruzioni che ricadano in zone destinate dalla presente variante a formare spazi di uso pubblico e riservate per edifici ed impianti di pubblica utilità, o che comunque siano in contrasto con le previsioni di zona e costituiscano in qualunque modo impedimento alla attuazione delle stesse, si intendono vincolate ad esproprio e demolizione.

Per detti edifici non potrà essere richiesta e concessa l'autorizzazione ad effettuare alcun intervento di miglioria o di ampliamento, qualunque sia il tempo intercorrente tra l'adozione della presente variante e l'esecuzione dell'atto di esproprio.

Potranno essere eccezionalmente autorizzati esclusivamente gli interventi che tendano ad uniformare detti immobili alla tipologia ed alle destinazioni di zona.

Qualora si rendano urgenti e necessari dei lavori rivolti al consolidamento statico dell'immobile o di parte di esso, per ragioni di pubblica o privata sicurezza, l'Autorità Comunale ha la facoltà di procedere immediatamente all'esproprio e quindi di impedire gli interventi di cui sopra.

Nel caso in cui l'Autorità Comunale, per qualunque motivo, non si avvalga di tale facoltà, dei lavori eseguiti dovrà essere tenuto debito conto nella valutazione dell'immobile all'atto dell'esproprio, secondo i disposti dell'art. 39 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150.

ART. 18

E' data all'Autorità Comunale la facoltà di concedere deroghe alle presenti N.T.A. solo in casi eccezionali ed esclusivamente per impianti ed attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, quando ciò si renda indispensabile per impreviste esigenze di carattere generale, secondo i disposti della legge 6 agosto 1867 n. 765.



La concessione di tali deroghe dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, e dovrà essere autorizzata dalle competenti Autorità, nei modi previsti dalla legge.

Non potrà essere consentito l'inizio di alcun lavoro totale o parziale per il quale sia stata richiesta la deroga prima della sua definitiva approvazione.

Non sono da ritenersi deroghe, ai fini del presente articolo, alle presenti norme, le facoltà esplicitamente riconosciute dalle stesse all'autorità Comunale e dettate da particolari condizioni ed esigenze di luogo e di fatto.

ART. 19

Non saranno considerate varianti al P.R.G. dopo l'approvazione della presente da parte di tutte le Autorità competenti, gli spostamenti degli allacciamenti stradali per le zone a destinazione industriale o artigianale istituite dal P.R.G. o dalla presente variante.

ART. 20

Nelle more di approvazione della presente variante, ovvero dalla data della sua adozione da parte del Consiglio Comunale e fino alla definitiva approvazione della stessa, è fatto obbligo all'Amministrazione Comunale dell'applicazione delle normali misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell'art. 10 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n.1150.

ART. 21

Tutte le licenze edilizie rilasciate dall'Amministrazione Comunale prima dell'adozione della presente variante si ritengono valide, purchè le relative costruzioni siano iniziate entro il termine di massimo di un anno dalla data di rilascio della licenza e siano compiuti, entro il termine massimo di tre anni dalla data della denuncia di inizio dei lavori.

Non potrà essere concesso il rinnovo di licenze edilizie la cui validità sia scaduta nè autorizzata la prosecuzione di opere incompiute qualora sia trascorso il termine di tre anni di cui al precedente comma del presente articolo. Per tali opere la continuazione dei lavori potrà avvenire esclusivamente secondo le previsioni di zona e le indicazioni e le prescrizioni delle presenti norme.

Per le costruzioni a diversa destinazione ricadenti in zone classificate industriali o artigianali dal P.R.G. e dalla presente variante, l'Autorità Comunale ha la facoltà di procedere immediatamente all'espropriazione dell'immobile, che, se parzialmente edificato, sarà valutato allo stato in cui trovasi all'atto dell'esproprio.

Per i progetti provvisti di licenza edilizia l'Autorità Comunale ha la facoltà di impedire l'inizio dei

lavori procedendo immediatamente all'esproprio del terreno interessato.

ART. 22

In caso di contrasto tra le indicazioni cartografiche e le presenti norme d'attuazione, si ritengono valide le indicazioni e le prescrizioni delle norme stesse.

ART. 23

Per tutta la simbologia non indicata nella legenda di variante ma risultante dalla planimetria generale della stessa in scala 1/5000 si fa riferimento agli atti del P.R.G.

ART. 24

Restando salvi i poteri di salvaguardia di cui al precedente art. 24 le presenti norme entrano in vigore alla data di pubblicazione sulla G.U. della Repubblica del decreto di approvazione della variante, a norma dell'art. 10 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n.1150.

A tale data si intendono abrogati e privi di effetto tutti i regolamenti e le disposizioni preesistenti che siano in contrasto con le presenti N.T.A., ad eccezione della normativa riguardante zone provviste di P.P.E. e di piani di lottizzazione.

IL SINDACO



-1 SET. 1973

Dr. Arch. GIARDINO GRECO



-1 SET. 1973